

DIRETTIVA IN MATERIA DI
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'IRPET
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI GESTIONE DELL'ELENCO
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(approvata con determinazione del Direttore n. 36 del 10.8.2009)

Art. 1 – Oggetto

Ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 2, ultimo capoverso, del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET con deliberazione n. 22 del 19.12.2007 e successivamente modificato con deliberazione n. 7 del 19.06.2009, di seguito indicato come 'Disciplinare', con la presente direttiva sono definite le modalità di pubblicazione ed i criteri di gestione dell'elenco degli operatori economici di cui al medesimo art. 6 sopra citato, e sono individuate le categorie merceologiche di riferimento per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 2 – Elenco degli operatori economici (EL.O.E.) e delle categorie merceologiche.

1. Sono iscritti all'EL.O.E. i soggetti che ne fanno richiesta con le modalità specificate al successivo art. 3, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Le categorie merceologiche di interesse dell'IRPET sono riportate nell'elenco allegato 'A' alla presente direttiva. L'elenco è soggetto a periodico aggiornamento secondo le esigenze dell'Istituto.
3. Gli operatori possono iscriversi ad una o più delle categorie merceologiche riportate nell'elenco allegato alla presente direttiva. Non è ammessa l'iscrizione in categorie merceologiche diverse da quelle riportate nel suddetto elenco.
4. L'iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data di iscrizione effettuata secondo le modalità indicate al successivo art. 3.
5. Qualora, allo scadere del triennio, l'operatore economico presente nell'EL.O.E. non proceda al rinnovo dell'iscrizione, l'IRPET provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione.

Art. 3 – Modalità di iscrizione all'EL.O.E. e aggiornamento dei dati.

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'EL.O.E. devono:
 - a) compilare il modulo di iscrizione pubblicato nella sezione 'Profilo del committente – Elenco degli operatori economici' del sito dell'IRPET, www.irpet.it, avendo cura di fornire tutte le informazioni richieste nella successione ivi specificata;
 - b) inviare, in forma cartacea e sottoscritta intelligibilmente dal titolare e/o legale rappresentante dell'operatore economico, la scheda di rilevazione, corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore, inserendo il documento in un plico recante all'esterno la dicitura 'Richiesta di iscrizione

all'elenco operatori economici' ed indirizzandolo all'IRPET, via G. La Farina 27, 50132 Firenze, mediante servizio postale raccomandato, o con consegna a mano presso l'ufficio protocollo, tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, nell'orario 9,00 – 13,00.

2. Non saranno accolte le richieste di iscrizione per le quali non sia pervenuta in forma cartacea la scheda di rilevazione, o nel caso in cui questa non sia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero non sia corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
3. Le iscrizioni all'EL.O.E. possono essere effettuate dagli operatori economici in qualsiasi periodo dell'anno.
4. L'iscrizione all'EL.O.E. sarà effettuata dall'IRPET a seguito del positivo esito dei controlli, ai sensi del successivo art. 4, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal titolare e/o legale rappresentante dell'operatore economico.
5. L'inammissibilità della richiesta di iscrizione per carenza dei requisiti soggettivi e/o di idoneità professionale è comunicata dal responsabile del procedimento all'operatore economico per scritto, anche mediante fax.
6. L'operatore economico iscritto all'EL.O.E. , in caso di sopravvenuta variazione dei dati che lo riguardano, è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati precedentemente dichiarati, con le medesime modalità previste per l'iscrizione (compilazione del modulo di aggiornamento ed invio in forma cartacea della scheda di rilevazione, ove questa sia necessaria ai fini dell'aggiornamento dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale dell'operatore economico).
7. Il responsabile del procedimento di iscrizione all'EL.O.E. è il dirigente del Servizio Amministrazione o altro soggetto da questi formalmente individuato entro il personale assegnato al medesimo Servizio.

Art. 4 – Verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico.

1. L'IRPET dispone la verifica ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate nella scheda di rilevazione al momento dell'iscrizione.
2. L'esito positivo della verifica è condizione per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.
3. Nei confronti degli operatori economici iscritti all'EL.O.E. alla data di approvazione della presente Direttiva la verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati è effettuata mediante acquisizione di apposita documentazione.
4. L'IRPET effettua idonei controlli ove sorgano fondati dubbi sul mantenimento, nel corso del triennio, del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico al momento dell'iscrizione.

Art. 5 – Cancellazione dall'EL.O.E.

1. Costituisce motivo di cancellazione dell'operatore economico dall'EL.O.E. il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - a) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di iscrizione o di aggiornamento dei dati riguardo il possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale;

- b) sopravvenuta risoluzione per inadempienza di un contratto sottoscritto tra IRPET e l'operatore economico;
 - c) accertamento di grave negligenza o malafede nell'esecuzione da parte dell'operatore economico delle prestazioni contrattuali o di errore grave da questi commesso nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti dell'IRPET;
 - d) mancato rinnovo dell'iscrizione da parte dell'operatore economico allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione;
 - e) in caso di espressa richiesta da parte dell'operatore economico.
2. Salvo che nei casi di cui ai punti d) ed e) del precedente comma 1, una nuova iscrizione da parte del medesimo operatore economico non può essere accettata prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione.

Art. 6 – Pubblicità dell'EL.O.E.

I documenti e gli avvisi riguardanti la costituzione e la gestione dell'EL.O.E sono pubblicati sul sito istituzionale dell'IRPET, www.irpet.it, alla sezione 'Profilo del committente – Elenco degli operatori economici'.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell'EL.O.E.

1. Per gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad euro 20.000,00, ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lett. b) del Disciplinare, l'affidatario viene individuato tra i soggetti iscritti nell'E.L.O.E., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. A tal fine, il responsabile del procedimento individua l'operatore economico tra i soggetti iscritti nella categoria merceologica attinente il lavoro da realizzare o la fornitura o il servizio da acquisire, previa verifica della congruità del prezzo.
2. Per le tipologie di affidamenti di cui al comma 1, l'elenco costituisce strumento idoneo per la verifica delle condizioni di mercato ai fini della valutazione dell'offerta e della congruità dei prezzi.
3. Gli operatori economici iscritti all'EL.O.E. possono partecipare, presentando specifica manifestazione di interesse, alle procedure negoziate concorrenziali previste all'art. 3, comma 1, lett. a) del Disciplinare (lavori, forniture o servizi il cui importo presunto è pari o superiore ad euro 20.000,00) indette da IRPET con apposito avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale e sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Disciplinare, della pubblicazione dell'avviso viene data informativa mediante posta elettronica agli operatori economici iscritti nell'EL.O.E. appartenenti alla categoria merceologica oggetto della procedura.
4. L'operatore economico iscritto all'EL.O.E. niente può pretendere nei casi di cui al successivo art. 8, oppure qualora l'IRPET non dia corso ad acquisizioni nella categoria merceologica di interesse o, comunque, qualora non proceda ad alcun affidamento nei confronti del medesimo operatore economico durante il periodo di validità dell'iscrizione.

Art. 8 – Deroghe all'utilizzo dell'EL.O.E..

1. Per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 20.000,00, di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del Disciplinare, il responsabile del procedimento può affidare il servizio, la fornitura o il lavoro a soggetti non iscritti all'EL.O.E. nei seguenti casi:
 - a) assenza di iscritti nella categoria merceologica di interesse;
 - b) tipologie di lavori da eseguire o di forniture o servizi da acquisire che non rientrano in alcuna delle categoria merceologiche di cui all'elenco allegato 'A' al presente documento.
 - c) soggetti iscritti non idonei ad eseguire la prestazione perché privi dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi richiesti.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del Disciplinare, in caso di individuazione di operatore economico al di fuori dell'EL.O.E., questi viene invitato a richiedere l'iscrizione al citato elenco, fermo restando che questa non è obbligatoria ai fini dell'esecuzione della procedura di acquisizione in corso.
3. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del Disciplinare, è fatta salva per l'IRPET l'adesione obbligatoria, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 38/2007, a contratti regionali aperti stipulati da Regione Toscana a seguito di procedure di appalto di forniture e servizi di interesse comune, nonché la possibilità di acquisizione tramite adesione, ove ritenuta conveniente, alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. ai sensi della legge n. 488/1999, attive al momento dell'indizione delle procedure di acquisizione, ovvero tramite mercato elettronico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso l'IRPET per le finalità di iscrizione all'EL.O.E. e saranno trattati anche successivamente all'iscrizione per le finalità inerenti la gestione dell'EL.O.E. e dell'eventuale rapporto contrattuale instauratosi tra IRPET ed operatore economico.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale, pena l'inammissibilità della richiesta di iscrizione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini della verifica dei predetti requisiti, secondo la normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. I dati potranno essere inoltre comunicati ad altri enti dipendenti della Regione Toscana, su richiesta di questi, per le medesime finalità di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.
4. Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, sia in modo manuale che informatizzato, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
5. Con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione gli operatori economici autorizzano l'IRPET a trattare i dati personali per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

6. Il titolare del trattamento è IRPET, via G. La Farina 27, 50132 Firenze, tel. n. 055-574111, fax n. 055-574144.
7. Il responsabile del trattamento è il dirigente amministrativo dell'IRPET.

ALLEGATO 'A'
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Le categorie merceologiche sono contrassegnate dal codice numerico a tre cifre

1.1 Arredamenti per ufficio

- 1.1.1. Mobili e complementi di arredo
- 1.1.2. Scaffalature metalliche
- 1.1.3. Tendaggi e tappezzerie

1.2 Apparecchiature ed attrezzature tecniche (acquisto/noleggìo)

- 1.2.1. Sistemi, apparati e dispositivi per l'informatica (personal computer, server, periferiche, apparati e dispositivi complementari per l'informatica)
- 1.2.2. Software (acquisizione di licenze d'uso per software di base, applicativo, gestionale, tecnico-scientifico e per la modellistica), e relativa assistenza manutentiva
- 1.2.3. Fotocopiatori e stampanti multifunzione
- 1.2.4. Attrezzature e macchine economali (rilegatrici, taglierine, affrancatrici, timbratrici) e relativa assistenza manutentiva
- 1.2.5. Attrezzature e macchine per ufficio (calcolatrici, apparecchi fax) e relativa assistenza manutentiva
- 1.2.6. Apparecchi audiovisivi, di amplificazione e impianti audiofonici
- 1.2.7. Materiale igienico-sanitario
- 1.2.8. Attrezzature antincendio (estintori, dispositivi di protezione)
- 1.2.9. Toner e altro materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori (originale e rigenerato)

1.3 Carta, cancelleria, stampati e varie

- 1.3.1. Carta per stampanti e fotoriproduttori (bianca e riciclata, carta speciale e riciclata, cartoncini per duplicazione e stampa)
- 1.3.2. Prodotti tipografici (carta intestata, buste ed etichette in carta intestate)
- 1.3.3. Articoli di cancelleria (compreso supporti mobili per archiviazione: cd, dvd, ecc.)
- 1.3.4. Targhe, timbri e oggettistica

2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica (manutenzione programmata; controllo e ripristino della funzionalità degli impianti e/o delle attrezzature)

- 2.1.1. Manutenzione cancelli e serrande automatiche
- 2.1.2. Manutenzione impianti elettrici
- 2.1.3. Manutenzione sistemi elettronici e di reti di dati
- 2.1.4. Manutenzione apparati informatici (personal computer, server, stampanti, apparati e dispositivi complementari)
- 2.1.5. Manutenzione sistemi di vigilanza
- 2.1.6. Manutenzione sistemi antincendio
- 2.1.7. Manutenzione di impianti idro-termo-sanitari (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento)
- 2.1.8. Manutenzione impianti e attrezzature video ed audio-fonici

2.2 Servizi informatici

- 2.2.1. Sviluppo e manutenzione evolutiva di software
- 2.2.2. Sviluppo applicazioni web
- 2.2.3. Assistenza sistemistica ed operativa
- 2.2.4. Installazione e configurazione dei sistemi

2.3 Servizi gestionali

- 2.3.1 Servizi assicurativi
- 2.3.2 Servizi di stampa tipografica e digitale
- 2.3.3 Fotocopiatore e legatoria
- 2.3.4 Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza
- 2.3.5 Ristorazione e catering
- 2.3.6 Agenzie di viaggio
- 2.3.7 Rilevazioni campionarie, interviste, sondaggi
- 2.3.8 Interpretariato e trascrizione registrazioni
- 2.3.9 Trasporto merci e documenti

2.4 Consulenze e servizi professionali

- 2.4.1 Servizi e consulenza fiscale e tributaria
- 2.4.2 Servizi e consulenza gestionale e amministrativa
- 2.4.3 Servizi per la comunicazione e le relazioni esterne
- 2.4.4 Servizi di progettazione grafica ed editoriale
- 2.4.5 Servizi connessi all'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994 (prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro, formazione)

3.1 Opere e impianti

- 3.1.1 Opere edili
- 3.1.2 Opere da falegname
- 3.1.3 Opere da fabbro
- 3.1.4 Opere da vetraio
- 3.1.5 Opere da verniciatore
- 3.1.6 Impianti elettrici, rete dati, telefonici, audio-video e televisivi
- 3.1.7 Impianti idro-termo-sanitari